

COMUNE DI CASAVATORE

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 5 marzo 2007
Pubblicato per trenta giorni consecutivi dal 22 marzo 2007 al 21 aprile 2007

Divenuto esecutivo in data 23 aprile 2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 17.09.2008
Pubblicato sul B.U.R.C. n. 44 del 3 novembre 2008
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 24.09.2008 al 09.10.2008
e dal 13.11.2008 al 28.11.2008.
Divenuto esecutivo in data 01.12.2008

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Autonomia Statutaria

1. Casavatore è Comune autonomo della Regione Campania riconosciuto dall'ordinamento della Repubblica Italiana, nell'ambito dei principi costituzionali. Esso rappresenta la comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi, le relazioni sociali, la qualità della vita e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, in armonia con la propria storia, cultura e tradizione.
2. Il Comune si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi dello Stato Italiano, della Regione Campania, dall'Unione Europea e dei Trattati internazionali cui lo Stato Italiano aderisce. Esso esercita le funzioni proprie e quelle conferite al Comune stesso con legge statale o regionale secondo il principio di sussidiarietà.
3. Le funzioni politiche, normative e di governo di cui il Comune ha la titolarità sono esercitate secondo il presente Statuto ed i relativi regolamenti.
4. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce:
 - le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente;
 - le attribuzioni degli organi istituzionali, l'ordinamento degli uffici e servizi pubblici;
 - le forme di collaborazione fra Comuni e gli altri Enti istituzionali;
 - la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, l'accesso degli stessi alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
 - le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - le garanzie a tutela dell'informazione e della trasparenza amministrativa;
 - le modalità per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, linguistico e storico della comunità locale.

Articolo 2 Territorio – Sede – Stemma

1. Il Comune di Casavatore costituisce una unica unità territoriale e sociale.
2. Le caratteristiche geografiche del territorio comunale sono quelle riportate nell'allegata planimetria.
3. La sede amministrativa del Comune è ubicata in Casavatore, nel Palazzo Municipale, ove un apposito spazio è destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, in modo da assicurarne l'accessibilità e la facilità di lettura.
4. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone riprodotti in calce al presente Statuto.
5. Le stesse sono formalmente riconosciute secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
6. L'uso delle insegne in forma solenne nei luoghi e nelle ricorrenze che lo richiedono è disciplinato da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 3

Obiettivi fondamentali dell'attività comunale

1. Il Comune riconosce e garantisce i diritti del cittadino sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
2. L'attività comunale è informata ai principi di libertà e democrazia, di trasparenza, di partecipazione ed informazione nel massimo rispetto della persona ed al servizio della comunità.
3. Il Comune assume quali valori fondamentali per una generale ed equilibrata crescita umana e civile e per uno sviluppo sociale ed economico della propria comunità:
 - a) la solidarietà, la pace e la giustizia quale unico mezzo di rapporto fra le persone, fra le comunità e gli Stati;
 - b) la parità dei diritti fra tutti i cittadini, operando per rimuovere tutte le cause di discriminazione con particolare riguardo ai più deboli;
 - c) la tutela della famiglia ed il diritto alla casa a salvaguardia dei valori sociali, etici e morali indispensabili;
 - d) la diffusione della cultura e arte quale strumento di elevazione sociale della popolazione;
 - e) la tutela della salute del cittadino, privilegiando la prevenzione;
 - f) la salvaguardia del lavoro e della piena occupazione con particolare riferimento ai giovani quale condizione di libertà e di creatività della persona;
 - g) il principio della parità e della pari dignità delle persone e le pari opportunità tra uomo e donna;
 - h) il senso di responsabilità di ogni cittadino, quale valore indispensabile per ogni convivenza civile;
 - i) il miglioramento dei servizi pubblici, delle occasioni di incontro e svago, al fine di favorire l'aggregazione del tessuto sociale della città;
 - l) lo sviluppo e la cooperazione economica e la crescita del benessere individuale, quale strumento di realizzazione personale e di sicurezza familiare;
 - m) la tutela del patrimonio storico, artistico ed urbanistico e della memoria storica e sociale della comunità con particolare riferimento alle tradizioni socio – culturali locali;
 - n) la salvaguardia dell'ambiente, contemperando le finalità produttive con un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ecosistema e delle future generazioni;
 - o) il rifiuto del razzismo e di ogni forma di emarginazione;
 - p) si adopera affinché vengano abbattute le barriere culturali e materiali in modo da favorire l'inserimento dei portatori di handicap nella vita sociale, comunale ed extracomunale,
4. Nel quadro dell'ordinamento dei servizi stessi, l'azione del Comune è rivolta a disciplinare gli interventi di potenziamento dei servizi sociali esistenti in rapporto a quelli socio-sanitari ed educativi necessari alle persone disagiate e svantaggiate.

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE

Articolo 4

Istituti di partecipazione

1. Il Comune riconosce nel diritto dei cittadini a partecipare alle funzioni ed alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.

2. Gli istituti di partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle funzioni amministrative sono:

- assemblee della popolazione e comitati di partecipazione;
- le forme associative e l'organizzazione del volontariato;
- le consulte di settore;
- i sondaggi e le ricerche presso la popolazione;
- l'iniziativa e l'azione popolare;
- il Consiglio comunale dei ragazzi.

Articolo 5

Assemblee della popolazione e Comitati di partecipazione

1. Il Comune promuove la consultazione della popolazione a mezzo di assemblee pubbliche, finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e l'Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative le quali investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Tali assemblee possono avere dimensioni comunali, di zona o di quartiere e sono convocate dal Sindaco autonomamente o su richiesta dei cittadini.

Articolo 6

Forme associative e albo

1. Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva alla vita amministrativa.

2. A tale scopo è istituito l'elenco delle forme associative. I criteri e le modalità per l'iscrizione verranno disciplinati da apposito regolamento dell'Ente.

3. Le associazioni potranno essere consultate e fare proposte nelle materie di competenza sia singolarmente che attraverso le consulte di settore a cui appartengono. Potranno inoltre:

- a) ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
- b) accedere alle strutture, ai servizi ed alle pubblicazioni comunali;
- c) ricorrere al difensore civico, ove nominato;
- d) disporre di idonei locali per sedi, incontri e convegni;
- e) riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento di finalità di interesse pubblico.

Articolo 7

Consulte di settore

1. Possono essere istituite le Consulte di Settore in materia di:

- a) territorio ed ambiente;
- b) pari opportunità tra uomo e donna;
- c) lavoro e sviluppo economico;
- d) sport e tempo libero;
- e) istruzione, cultura, legalità e civile convivenza, formazione.

2. Le Consulte di settore sono formate da rappresentanti del Consiglio Comunale e delle Associazioni, iscritte nell'apposito albo comunale, competenti per settore; il loro funzionamento viene disciplinato da apposito regolamento.

3. Le Consulte, nelle materie di competenza, hanno compiti di studio, approfondimento e proposta di argomenti da sottoporre all'Amministrazione comunale per l'adozione di atti, per la gestione e l'uso dei servizi.

Articolo 8 Iniziativa ad azione popolare

1. I cittadini, quali singoli o in forma associata, in numero non inferiore ad un quarto della popolazione, possono intervenire direttamente negli atti e nelle materie di pertinenza dell'Amministrazione comunale, attraverso le seguenti forme di iniziativa popolare:

- proposte di deliberazioni per gli organi dell'Ente;
- domanda per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
- petizione per attivare l'iniziativa su questioni di interesse collettivo;
- interrogazioni per richiedere le motivazioni e le giustificazioni di un determinato comportamento o azione amministrativa;
- consultazioni e referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

2. Le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione devono essere presentate al Sindaco, il quale trasmette entro 10 (dieci) giorni gli atti all'ufficio preposto per l'istruttoria. L'ufficio competente, entro i successivi 30 (trenta) giorni, comunica l'esito dell'istruttoria al Sindaco, il quale provvede a fornire motivata risposta ai richiedenti, specificando sia le ragioni dell'accoglimento, sia le ragioni del diniego.

Articolo 9 Referendum

1. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune e può essere promosso dal Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, o su iniziativa popolare.

2. Il referendum può essere consultivo, propositivo e abrogativo; nell'ultima ipotesi può abrogare solo norme contenute nei regolamenti comunali.

3. Non possono essere indetti referendum sulle seguenti materie:

- a) documenti programmatici della Giunta comunale;
- b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- c) atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
- d) revisione dello Statuto del Comune o delle aziende speciali, regolamento del Consiglio comunale;
- e) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- f) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;
- g) materie sulle quali gli organi comunali devono esprimersi entro un termine stabilito dalla legge;
- h) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- i) strumenti urbanistici generali ed attuativi, piani commerciali, nonché loro varianti, fatte salve le procedure esistenti per le osservazioni.

4. Quando la richiesta sia di iniziativa popolare, la sua ammissibilità è sottoposta al parere preventivo di un organo collegiale costituito dal Segretario Generale con funzioni di Presidente e da due esperti di diritto amministrativo, nominati dal Consiglio comunale.

5. Dopo il parere di ammissibilità o non ammissibilità debitamente motivato, il Consiglio comunale fa propria, con atto deliberativo, la richiesta di referendum
6. Una volta divenuta esecutiva, la deliberazione di accoglimento della richiesta, il Presidente del Consiglio cura l'invio di detta delibera ai proponenti il referendum affinché venga raccolto un numero di firme pari ad almeno 1/3 degli elettori; successivamente al deposito di dette firme presso la Segreteria comunale, il Consiglio comunale indice il referendum, con atto deliberativo.
7. Il Consiglio comunale, in alternativa all'indizione del referendum, può accogliere con atto deliberativo, approvato a maggioranza assoluta, la proposta contenuta nella richiesta di referendum.
8. Lo svolgimento del referendum è disciplinato da apposito regolamento comunale.
9. La proposta di referendum può essere articolata in più domande, formulate in termini chiari ed inequivocabili.
10. Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con le altre operazioni elettorali (europee, politiche, regionali, provinciali, comunali, referendarie). In ogni caso, non potrà svolgersi più di una consultazione referendaria all'anno.
11. Entro 60 (sessanta giorni) dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Nel caso in cui si sia svolto un referendum abrogativo ed esso abbia avuto esito favorevole all'abrogazione, il Consiglio comunale provvede a recepire detto esito con apposita deliberazione da adottarsi entro 90 (novanta) giorni dalla proclamazione del risultato, emanando altresì contestualmente le eventuali disposizioni di coordinamento con la normativa rimasta in vigore.

CAPO III

INFORMAZIONE DEI CITTADINI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 10

Modalità di divulgazione

1. Il diritto di informazione dei cittadini e la trasparenza amministrativa vengono garantiti con ogni mezzo idoneo alla loro divulgazione.
2. Le modalità previste sono:
 - la pubblicità degli atti;
 - l'ufficio relazioni con il pubblico;
 - l'avvio del procedimento amministrativo.

Articolo 11

Pubblicità degli atti

1. Gli atti ed i documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per temporanea e motivata dichiarazione dell'organo competente, conformemente a quanto previsto nel regolamento di accesso.
2. Salvi i casi previsti dalla normativa vigente, non può essere vietata la visione degli atti di competenza del Consiglio comunale o di quelli relativi a concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, che attribuiscono vantaggi economici di qualunque genere a persone o ad Enti pubblici e privati.

Articolo 12

Ufficio Relazioni con il Pubblico

1. E' istituito l'ufficio relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29/93 e successive modifiche e integrazioni presso il quale si potrà:
 - consultare ed avere copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale nonché degli atti relativi a sovvenzioni, contributi o vantaggi di qualsiasi genere nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy (dalla vigente legge n. 196/03);
 - avere copia dei regolamenti comunali,
 - presentare domanda di accesso ai vari documenti amministrativi a norma di regolamento;
 - avere informazioni sui servizi pubblici forniti dal Comune e sul modo di avvalersene;
 - conoscere le modalità nel rivolgersi al difensore civico, ove nominato.

Articolo 13

Avvio del procedimento amministrativo

1. I procedimenti amministrativi vengono istruiti ed adottati secondo criteri di funzionalità e di responsabilizzazione, garantendo l'informazione dei cittadini interessati, il contraddittorio e l'eventuale attivazione di procedure di conciliazione o di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'avvio di procedimento amministrativo deve essere comunicato ai diretti interessati a coloro che per legge o regolamento debbono intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizi dall'emanazione dell'atto finale.
3. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata.
5. Sono altresì esclusi i regolamenti ed atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la formazione.
6. I soggetti interessati al procedimento hanno diritto di prendere visione di atti, di essere sentiti in merito e di presentare eventuali memorie scritte; hanno altresì diritto ad essere informati sul nominativo del responsabile del procedimento, sugli orari di accesso all'ufficio preposto, sul termine di conclusione del procedimento.
7. Il responsabile, che emette l'atto, deve esplicitare nelle premesse dello stesso, le audizioni effettuate e le memorie pervenute, precisando i motivi del loro accoglimento e del loro rigetto.

CAPO IV

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 14

Organi di Governo

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Articolo 15

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo. Le competenze sono fissate dalla legge; esso svolge ed esercita le sue attribuzioni, oltre che nel rispetto della legge, in conformità ai principi e procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal relativo regolamento.

3. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari, il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del Consiglio. Con il regolamento del Consiglio comunale viene disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento dell'assemblea civica e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'indicazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. La durata e la composizione del Consiglio comunale sono stabiliti dalla legge.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente eletto in seno all'assemblea nella prima seduta del Consiglio comunale. Il Presidente è coadiuvato e sostituito, in caso di necessità, da un Vice Presidente eletto anch'egli nella prima seduta. Il Presidente del Consiglio ha funzione di predisposizione, propulsione, disciplina e coordinamento dei lavori del Consiglio. Al Presidente sono attribuiti, tra l'altro, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Ha l'obbligo di informare il Sindaco nel caso di convocazione del Consiglio comunale avvenuta di sua iniziativa.

7. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dalla legge o dal regolamento del Consiglio. Il regolamento definisce le modalità e i casi per la concessione del diritto di parola ai non Consiglieri. Le deliberazioni avvengono a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga diversamente. Le convocazioni del Consiglio comunale possono essere ordinarie, straordinarie e straordinarie d'urgenza.

8. La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il 10° (decimo) giorno dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione; in detta seduta il Consiglio comunale deve provvedere:

- alla convalida degli eletti;
- alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- alla nomina della Commissione elettorale comunale.

Nella stessa seduta, inoltre, riceve comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del presente Statuto.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla convalida, il Sindaco, anche sulla scorta delle proposte della Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Durante la fase di stesura del documento contenente le linee programmatiche, il Sindaco provvede ad incontrare i capigruppo consiliari affinché questi ultimi possano fornire indicazioni, suggerimenti, proposte utili per l'Amministrazione dell'Ente.

Una volta all'anno, in occasione della approvazione degli equilibri di bilancio, il Consiglio comunale è informato dal Sindaco circa l'attuazione delle linee programmatiche e per discutere sul proseguimento dell'attività.

9. Per le nomine di competenza dell'Ente è richiesta la maggioranza relativa dei votanti. Quando per legge deve essere rappresentata la minoranza si procede con

votazione limitata. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali è previsto il deposito del curriculum preventivamente alla proposta di nomina.

10. I verbali delle sedute e della deliberazioni sono redatti dal Segretario Generale e sottoscritti dallo stesso unitamente al Presidente.

11. Le proposte di deliberazione possono essere presentate dal Sindaco, dai singoli Consiglieri comunali, dalla Conferenza dei Capigruppo, dalle Commissioni consiliari permanenti o su iniziativa popolare.

12. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio comunale il Presidente dispone adeguate forme di pubblicità.

13. Il Consiglio comunale deve essere riunito dal Presidente in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta da 1/5 dei Consiglieri o dal Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Articolo 16 Competenze del Consiglio Comunale (T.U.E.L.)

1. Il Consiglio ha le competenze indicate all'art. 42 del vigente T.U.E.L.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti *de quibus agitur* non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 175 del vigente T.U.E.L.

Articolo 17 Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. E' Consigliere Anziano chi ha riportato la più alta cifra individuale da intendersi quale somma dei voti individuali riportati e di quelli di lista. Egli presiede la prima seduta del Consiglio fino alla nomina del Presidente da parte dell'assemblea civica. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, questa è presieduta dal Consigliere che occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità.

3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio comunale. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni sono attribuite ai Consiglieri i compensi ed i rimborsi, secondo quanto stabilito per legge. Spettano altresì i permessi, le licenze e le aspettative normativamente previste. Nel regolamento del Consiglio viene disciplinato il regime delle indennità spettanti ai Consiglieri prevedendo, altresì, la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati per legge. Ciascun Consigliere o gruppo consiliare ha la facoltà di esercitare il sindacato ispettivo nei confronti dell'attività dei vari servizi e dei soggetti ad essi preposti o negli stessi incardinati. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle interrogazioni ad istanza del Sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri e le modalità di risposta del Sindaco e/o degli Assessori.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; il

Consiglio deve provvedere alla surroga entro e non oltre 10 (dieci) giorni. Nel caso di dimissioni plurime, il Consiglio deve procedere alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma delle disposizioni del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali.

6. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di Consigliere comunale. Verificatosi il caso, il Presidente del Consiglio attiva d'ufficio la procedura di decadenza, mediante l'invio di una lettera all'interessato che contenga, oltre ai requisiti dell'atto di avvio del procedimento previsto dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, anche l'informazione che, essendo il Consigliere mancato alle tre sedute consecutive, verrà inserito all'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale la dichiarazione di decadenza, con l'invito a presentare giustificazioni scritte almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione e con l'invito al Consigliere comunale a presentarsi davanti al Consiglio per illustrare la propria posizione. Il Consiglio, sentite le giustificazioni addotte, decide al riguardo.

7. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere comunale è tenuto a comunicare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, all'inizio di ciascun anno e alla fine del proprio mandato, i redditi posseduti.

8. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei Consiglieri comunali verranno disciplinate con apposito regolamento.

9. Quando un Consigliere viene sospeso con provvedimento del Prefetto, a seguito della comunicazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria procedente, nei suoi confronti per delitti di associazione di tipo mafioso o di favoreggiamento, commesso in relazione al delitto associativo, o a seguito dell'applicazione di una misura di prevenzione per essere indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, il Consiglio comunale, nella sua prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione. Affida la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, cioè nel caso in cui la condanna per i delitti indicati o l'applicazione della misura di prevenzione siano divenute definitive, si fa luogo alla surrogazione.

Articolo 18 **Commissioni Consiliari**

1. Subito dopo l'insediamento della nuova Amministrazione, il Consiglio comunale provvede alla costituzione di Commissioni Consiliari permanenti in misura proporzionale e di rappresentanza.

2. La composizione delle Commissioni, il numero, le competenze e il funzionamento saranno disciplinate dal regolamento. Dette Commissioni, oltre alle funzioni propositive proprie, hanno funzioni consultive ed il relativo parere deve essere citato su tutti gli atti deliberativi per le materie di competenza; detto parere è obbligatorio ma non vincolante.

3. Qualora la Commissione competente, regolarmente convocata, non si riunisca o non renda il parere, si provvede in assenza dello stesso in base al disposto dell'articolo 16, comma 1, della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Si prescinde dal parere delle Commissioni anche nel caso in cui esse non si siano potute costituire per mancanza di designazione da parte dei gruppi consiliari o nel caso in cui non si siano potute esprimere per mancanza del numero legale.

4. Oltre alle commissioni consiliari permanenti possono essere costituite, di volta in volta, commissioni speciali e temporanee di inchiesta, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento. Possono altresì essere costituite, sulla scorta di quanto previsto nel regolamento del Consiglio, commissioni aventi funzioni di controllo e/o di garanzia, anche speciali e temporanee; in tal caso, la presidenza delle commissioni verrà attribuita alle minoranze, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salvo casi previsti dal regolamento.

Articolo 19 **Gruppi consiliari e Capi Gruppo**

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun Consigliere, nel corso della consiliatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo originario di appartenenza e confluire in altri gruppi o costituire un nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo consiliare attribuisce ad un suo componente le funzioni di capo gruppo, con dichiarazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale. In mancanza di tale designazione, che deve essere effettuata alla prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto, le funzioni di capo gruppo sono esercitate dal Consigliere Comunale che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
4. Ai gruppi consiliari viene attribuito uno spazio all'interno della sede municipale. L'utilizzo degli spazi e degli uffici verrà disciplinato nel regolamento del Consiglio.

Articolo 20 **Conferenza dei Capigruppo**

1. Prima di ogni seduta del Consiglio Comunale, ad eccezione delle convocazioni d'urgenza o quando il Presidente del Consiglio ne ravvisi l'opportunità o su richiesta della maggioranza dei capi gruppo, è convocata la conferenza dei capigruppo.
2. Le modalità di convocazione, il funzionamento e le attribuzioni saranno stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 21 **Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a sette, tra cui un Vice Sindaco. I componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco, il quale li sceglie tra le persone estranee al Consiglio purché in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale. La composizione della Giunta va comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. La Giunta ha le competenze previste dall'art. 48 del vigente T.U.E.L. Inoltre:
 - a) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - b) approva il Piano esecutivo di gestione (Peg) su proposta del Direttore Generale se nominato;
 - c) fornisce ogni occorrente indirizzo ai funzionari dirigenti per la corretta attività gestionale.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte in seduta segreta e con votazione palese a maggioranza semplice.

4. La Giunta, nelle riunioni antecedenti alla prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni, può adottare solamente deliberazioni relative a situazioni di urgenza e/o di ordinaria amministrazione.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti sono curati dai funzionari responsabili.
6. La verbalizzazione è affidata al Segretario Generale, che può essere coadiuvato da un dipendente dallo stesso incaricato.
7. Alle sedute di Giunta Comunale è consentita la presenza di soggetti ad essa estranei, su autorizzazione del Sindaco, per particolari circostanze, quali: relazione di professionisti, consulenti, revisori dei conti, presidenti dei comitati di partecipazione, capigruppo, rappresentanti di comitati.
8. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
9. Le funzioni sono esercitate collegialmente con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.
10. La Giunta Comunale concede il patrocinio dell'Ente.

Articolo 22 Assessori Comunali

1. Nel rispetto del principio di garanzia del rapporto di fiducia e collaborazione tra Sindaco e Assessori, questi ultimi possono essere revocati dallo stesso. Il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.
2. L'Assessore che non interviene senza giustificato motivo a quattro sedute consecutive della Giunta può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione degli addebiti da parte del Sindaco e fatta salva la facoltà di accogliere le giustificazioni presentate.
3. **Così come previsto per i Consiglieri comunali, gli Assessori sono tenuti a comunicare al Sindaco, entro il 1° dicembre di ogni anno ed alla fine del loro mandato il reddito annuo prodotto.**
Le relative modalità dovranno essere specificamente previste da apposito regolamento.

Articolo 23 Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'attuazione del programma, in base agli indirizzi generali di governo; egli è il legale rappresentante dell'Ente.
2. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui il Comune fa parte;
 - b) convoca e presiede la Giunta;
 - c) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco;
 - d) nella prima seduta del Consiglio Comunale comunica la composizione della Giunta;
 - e) assicura l'unità di indirizzo nelle attività degli Assessori;
 - f) può revocare uno o più Assessori, dandone successiva comunicazione al Consiglio Comunale;
 - g) è membro del Consiglio Comunale e può richiederne al Presidente la convocazione;
 - h) convoca i comizi per l'elezione dei comitati di partecipazione e per i referendum comunali;

- i) indice la conferenza dei servizi per interventi di competenza del Comune; partecipa a quelle indette da altre amministrazioni; promuove la conclusione di accordi di programma e svolge altri compiti connessi; stipula le convenzioni con altri enti, fatte salve le competenze dei funzionari;
- l) sta in giudizio in rappresentanza del Comune e, in caso di urgenza, promuove azioni giudiziarie o si costituisce per resistere alle stesse; può affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai responsabili di area, nell'ambito delle rispettive competenze, quale espressione del potere gestionale loro proprio o ad esponenti apicali della struttura burocratico- amministrativa, previo espresso provvedimento formale;
- m) vigila sull'attività delle istituzioni e delle aziende speciali promuovendo gli eventuali interventi della Giunta o del Consiglio;
- n) in materia di personale:
- nomina e revoca il Segretario Generale e il Direttore Generale nel rispetto delle procedure di legge e del regolamento sull'ordinamento;
 - nomina i responsabili delle aree; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
- o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, tranne nei casi espressamente riservati dalla legge al Consiglio Comunale;
- p) emette le ordinanze contingibili ed urgenti e ogni altro provvedimento attribuito dalla legge alla sua competenza;
- q) adotta gli atti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e dispone i ricoveri d'urgenza, dandone comunicazione all'ufficio addetto;
- r) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti dalle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- s) svolge gli altri compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Sindaco può delegare le proprie competenze ai singoli Assessori, fermo restando il suo potere di sostituzione e di surroga in tutti i casi in cui ritenga di dover provvedere. Il Sindaco può, altresì, conferire, conformemente alla normativa vigente, incarichi specifici a Consiglieri Comunali, fatto salvo l'obbligo, da parte dell'incaricato, di riferire al Sindaco ed alla Giunta sull'attività svolta.

4. Il Sindaco è ufficiale di Governo secondo le attribuzioni delle leggi statali; dette funzioni, in caso di impedimento o di assenza, possono essere svolte dal Vice Sindaco, salvo quanto previsto al successivo articolo 24.

Articolo 24

Vice Sindaco

- 1.** Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice Sindaco, conferendogli delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
- 2.** In via del tutto eccezionale, nell'ipotesi di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, il Sindaco potrà affidare, con proprio decreto, le funzioni vicarie ad altro Assessore; ricorrendo circostanze imprevedibili, dette funzioni saranno assunte dall'Assessore più anziano di età.

CAPO V – ORGANI AMMINISTRATIVI

Articolo 25

Organi amministrativi individuali

1. Sono organi amministrativi individuali (non elettivi) del Comune: il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato, il Vice Segretario ed i responsabili di area.

Articolo 26

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti dell'azione amministrativa.
3. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e di Consiglio, cura la stesura dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
5. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico – giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
6. Roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte; quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco.

Articolo 27

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartisce il Sindaco.
3. Sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficace ed efficienza tra i responsabili di area che a lui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al fine del raggiungimento di tali obiettivi.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale.
5. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.

Articolo 28

Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario che coadiuva il Segretario e di cui esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Vice Segretario deve possedere i requisiti richiesti per l'accesso alla carriera del Segretario Generale.

Articolo 29 **Responsabili di Area**

1. I responsabili di area provvedono ad organizzare i servizi e gli uffici ad essi assegnati, in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Generale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Segretario Generale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale ed individuati nel piano esecutivo di gestione.

3. I responsabili di area, nell'ambito delle competenze a ciascuno assegnate, stipulano i contratti in rappresentanza dell'Ente, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

4. E' di loro competenza il rilascio di autorizzazioni, concessioni o atti analoghi che presuppongono accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) emettono le ordinanze di sospensione dei lavori, di demolizione dei manufatti abusivi e di riduzione in pristino di competenza comunale e ne curano l'esecuzione;
 - f) esercitano i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio;
 - g) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - h) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di competenza del Sindaco;
 - i) adottano tutti gli atti di gestione e amministrazione del personale a ciascuno sottoposto;
 - l) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
 - m) richiedono l'indizione delle conferenze di servizio e vi partecipano secondo le norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 38.
5. Il Sindaco può delegare ai responsabili delle aree ulteriori funzioni impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 30 **L'organizzazione degli uffici**

1. Il Comune provvede a determinare la propria dotazione organica nonché l'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e

dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale e funzioni di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai responsabili delle aree, che possono anche rivestire la qualifica di dirigenti. Il regolamento degli uffici e servizi dell'Ente disciplinerà, nel dettaglio, le relative modalità.

- 2.** Le aree sono organizzate secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3.** Le aree operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti all'utenza.
- 4.** Gli orari dei servizi aperti al pubblico, determinati dai responsabili di area, vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
- 5.** Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, anche per dirigenti o alte specializzazioni, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
- 6.** Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 7.** Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato del Sindaco, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
- 8.** Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad egli attribuite dalle legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.
- 9.** Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i reciproci rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale e gli organi amministrativi.
- 10.** I regolamenti di organizzazione si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna area e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale, se nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 11.** L'organizzazione del Comune si articola secondo criteri di omogeneità, in strutture ampie denominate aree, oppure mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff.
- 12.** Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando, con le rappresentanze sindacali, gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE COLLABORAZIONI LOCALI

Articolo 31 Servizi Pubblici

1. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. Il Consiglio Comunale provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalle legge mediante l'associazione e la cooperazione con gli altri Enti territoriali ed operando le scelte sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti per regolamento. Di norma, i servizi possono essere gestiti:
 - a) in economia, ossia con mezzi e personale del Comune;
 - b) in appalto, ossia con ricorso a ditte esterne;
 - c) in concessione a terzi, per servizi la cui gestione sia di particolare complessità o onerosità;
 - d) in forma consortile, ossia con la costituzione di un consorzio tra enti;
 - e) a mezzo di istituzione o di azienda speciale;
 - f) con partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'Ente, titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Articolo 32 Istituzioni e Aziende

1. I servizi aventi ad oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzione. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale.
2. I servizi a rilevanza economica imprenditoriale potranno essere gestiti a mezzo di aziende speciali. L'azienda speciale è un Ente pubblico strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti speciali dell'ente.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione e dell'azienda speciale sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dai rispettivi statuti e regolamenti.

Articolo 33 Organi dell'istituzione e dell'azienda

1. Sono organi dell'istituzione e dell'azienda speciale.
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Essi sono eletti dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con votazione in forma palese.

Articolo 34

Società

1. Il Comune può partecipare, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi della vigente legislazione, alla costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata.
2. La deliberazione consiliare deve essere adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio.
3. Gli amministratori da nominare nelle predette società devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico – professionale nel particolare settore di attività della società. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun amministratore.
4. Gli amministratori ed i sindaci di nomina comunale restano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha preposti all'ufficio e possono da esso essere revocati; in tal caso, essi continuano, peraltro, ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Articolo 35

Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, potrà informare la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri Enti pubblici interessati o con le forme associative locali, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
2. Il Comune, per l'espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni, nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 36

Consorzi

1. Per la gestione associata di più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine, i rispettivi Consigli approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, una idonea convenzione, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. In particolare, la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo Statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche organismi diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
5. L'assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, demandando alla legislazione regionale la loro attuazione.

8. Ai consorzi che gestiscono servizi pubblici locali, privi di rilevanza economica, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Articolo 37 Unione di Comuni

1. Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l'offerta di servizi e l'espletamento di funzioni, il Consiglio Comunale, verificate le opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, può costituire un'unione fra i comuni contermini, approvando contestualmente il relativo Statuto.

Articolo 38 Conferenza di Servizi e Accordo di Programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici, il Sindaco, ove la competenza primaria o prevalente spetti al Comune, convoca una conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per la conclusione di un accordo di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni dei soggetti interessati, ne stabilisce tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento. Esso può, altresì, prevedere procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze di soggetti partecipanti.

3. Per la conclusione dell'accordo, si osservano le vigenti norme statali e regionali.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in caso di conferenze di servizi convocate da altri soggetti pubblici.

5. E', comunque, garantita la partecipazione popolare sull'oggetto dell'accordo di programma, con le forme e le modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

CAPO VII STRUMENTI DI GARANZIA E DI CONTROLLO PRINCIPI DI FINANZA E DI CONTABILITA'

Articolo 39 Difensore Civico

1. Può essere nominato il Difensore Civico Comunale.

2. L'incarico di Difensore Civico, salvo che non sia scelto in regime di convenzionamento con altri Enti territoriali, nel qual caso troverà totale applicazione la disciplina risultante dagli atti del medesimo convenzionamento, può essere conferito dal Consiglio Comunale, e con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, a scrutinio segreto, ad un cittadino avente i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale, in possesso del titolo di studio della laurea che dia ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico – amministrativa.

3. Il Difensore Civico, ove nominato, dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e fino alla nomina del suo successore. Egli non è immediatamente rieleggibile.

4. L'istituto del Difensore Civico è incompatibile con lo stato di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale; le altre incompatibilità sono indicate nel relativo regolamento comunale.
5. Il Difensore Civico non è soggetto a revoca, salvo che per gravi e comprovati motivi. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata dai due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Il Difensore civico può essere dispensato dall'ufficio per dimissioni volontarie e decade dall'istituto in caso di perdita dei requisiti per la nomina.
7. La sede del Difensore Civico è ubicata presso la sede comunale.
8. Il relativo regolamento determina tutte le altre incombenze legate alla figura del Difensore Civico.

Articolo 40

Attribuzioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico, ove nominato, svolge il ruolo di garante delle imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco e ai responsabili delle aree, secondo quanto stabilito nel regolamento, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze degli uffici comunali.
3. A richiesta dei singoli cittadini può rivolgersi ai funzionari competenti per accertare i motivi di inerzia o ritardo nella definizione dei singoli provvedimenti amministrativi, imponendo un termine per la fissazione della risposta, come previsto dal regolamento.
4. Invia apposita relazione su eventuali inadempienze per l'adozione dei necessari provvedimenti.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere le notizie relative ai singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.
6. Ha diritto di ottenere, dietro richiesta e senza onere di spesa, copia degli atti dell'Amministrazione Comunale.
7. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Difensore Civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, può rivolgersi direttamente all'amministrazione interessata o al Difensore Civico competente per ottenere le notizie richieste.
8. Entro i tempi stabiliti dal regolamento, presenta al Sindaco, per il Consiglio Comunale, una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni, formulando eventuali proposte migliorative.
9. Il Difensore Civico è deputato al controllo delle deliberazioni comunali, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

Articolo 41

Elenco professionisti e archivio appalti

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e imparzialità nel conferimento di incarichi a professionisti esterni di cui l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi, il Comune ha facoltà di istituire un elenco dei professionisti, articolato per settori di competenza e corredato di un breve curriculum, che documenti le esperienze maturate e la professionalità acquisita.
2. L'Ente può, inoltre, istituire un albo di fornitori, compatibilmente con quanto previsto nei regolamenti dell'ente stesso.

3. I rapporti fra l'Amministrazione Comunale, le imprese e i liberi professionisti, l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario, trattativa privata, lavori di somma urgenza e altra procedura di appalto e di nomina sono disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 42 **Controlli interni di gestione**

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione, secondo le modalità previste dalla legge in materia e dal regolamento di contabilità.

Articolo 43 **Revisori dei Conti**

1. Per le finalità di cui al successivo articolo 46, il Consiglio Comunale nomina il Collegio dei Revisori, composto da tre componenti di cui: uno tra gli iscritti nel ruolo di revisori contabili, il quale funge da Presidente, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri; gli stessi non devono essere parenti ed affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta in carica o con il tesoriere.

2. Essi durano in carica per un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento.

3. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli albi dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.

4. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 5 (cinque) giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

5. In caso di cessazione dei revisori per qualsiasi causa, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati terminano il mandato insieme con quelli rimasti in carica.

6. L'incarico è retribuito in misura non superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente in merito.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 44 **Funzione dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, attraverso la presa visione e la conoscenza integrale degli atti gestionali e patrimoniali.

3. I Revisori presentano al Consiglio Comunale, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. In sede di esame del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenza alla relativa seduta consiliare eventualmente con gli altri revisori in carica.
5. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio Comunale in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione e, pertanto, presenziare in tale sede alle relative riunioni.
6. Ogni Consigliere può segnalare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell'ente, che ritenga censurabili.

Articolo 45

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 46

Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile dell'area finanziaria provvede alla compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, alle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, devono, di regola, essere dati in affitto. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni, la cui tariffa, è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 47

Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissata, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile, attestante la relativa copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

5. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge, e sue successive modificazioni e integrazioni, la Giunta Comunale, nomina, con proprio atto deliberativo, all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 60 giorni dal proprio investimento, il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra Segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo o degli enti locali, e tra revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dei contratti collettivi di lavoro.

Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini di legge, formalmente avvisato dal Direttore Generale dell'Ente, lo predispone entro 10 giorni.

Nei successivi 5 giorni, il Commissario invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione e/o della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria ed adempiendo nel termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questi provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto perché avvii la procedura di scioglimento ai sensi dell'art. 141, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 48

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 49

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 50

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;
 - c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre forme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Articolo 51

Controllo economico della gestione

1. I responsabili delle aree possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dal piano esecutivo di gestione.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta, per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei revisori.

Articolo 52

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere pareri prescritti, da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/99.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Articolo 53
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto o nel caso di disposizioni contrastanti si osservano e prevalgono le normative nazionali in materia.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 54
Revisione dello Statuto

1. La revisione, la modifica, l'integrazione o l'abrogazione dello Statuto è deliberata con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla prima; la revisione, la modifica, l'integrazione o l'abrogazione dello Statuto si ritiene approvata solo quando ottiene per due consecutive votazioni, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le proposte di revisione, di modifica, di integrazione o di abrogazione dello Statuto sono comunicate nel termine di 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale a tutti i Consiglieri Comunali e depositate, contemporaneamente, presso l'ufficio del Segretario Comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La revisione, modifica, integrazione o abrogazione dello Statuto deve essere necessariamente accompagnata dalla nuova proposta di revisione, modifica, integrazione o abrogazione.

Articolo 55
Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune i regolamenti necessari al funzionamento delle istituzioni comunali nel rispetto della legge e secondo i principi contenuti nel presente Statuto.

Articolo 56
Interpretazione dello Statuto

1. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione del presente Statuto, qualora tale interpretazione sia giustificata da contenuti precettivi non univoci: la relativa deliberazione sarà assunta con lo stesso quorum di voti favorevoli richiesto per l'approvazione dello Statuto.

Articolo 57
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso per 30 (trenta) giorni all'albo pretorio del Comune.

2. Esso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

3. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce al presente Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.